

mandassero d'essere pilotati, e prontamente serviti. Ognuna di queste barche dovrà essere munita della formale fede di Sanità, in cui sarà espresso il numero degli individui componenti il suo equipaggio.

### §. 19.

In ogni tempo anche burrascoso saranno in dovere i piloti di sortire in mare avvistando un bastimento e sentendo il cannone, che domanda ajuto, ammenochè il tempo fosse tale, che per fede dello stesso Ufficio del Porto non potessero azzardare di sortire senza il più evidente pericolo della perdita della gente, e della barca.

### §. 20.

I piloti tanto per iscorrere le coste, quanto per abbordare un bastimento, essendo dispensati dal dovere di provvedersi d'un apposito guardiano di Sanità saranno però sotto il vincolo del prestato giuramento obbligati, di fare le veci del guardiano medesimo, invigilando sui loro remiganti, e dirigendo al comandante del naviglio quelle interrogazioni, che loro verranno prescritte dall' Ufficio di Sanità ed appena dopo questo costituito verbale sarà lecito al piloto di salire a bordo, quando non ne risultassero dei casi, in cui in conformità delle sue istruzioni gli fosse proibito